Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 3

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Giovedì, 4 gennaio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. 13.390 - Semestrale L. 7.380 - Trimestrale L. 4.020 - Un fascicolo L. 60 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 - Semestrale L. 6.520 - Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5.520 - Trimestrale L. 3.010 - Un fascicolo L. 50 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 3 DEL 4 GENNAIO 1962:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1364.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti dalle imprese artigiane di barbieri, parrucchieri ed affini delle provincie di Savona e Genova e della città di San Remo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1365.**

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese del legno delle provincie di Belluno, Gorizia, Udine e Venezia e dalle imprese del legno e del sughero del territorio di Trieste.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1366.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Modena.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1367.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Foggia.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1368.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di Terni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1961, n. **1369.**

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese boschive e forestali della provincia di La Spezia.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 3 DEL 4 GENNAIO 1962:

Ministero del tesoro: Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 1961. Situazione del bilancio dello Stato e situazione della Banca d'Italia.

(29)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1353.

Istituzione di un deposito franco sulla banchina sinistra del porto fluviale di San Paolo in Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sui depositi franchi, approvato con regio decreto 17 marzo 1938, n. 726, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 17 giugno 1938, n. 856;

Vista l'istanza in data 15 febbraio 1960, con la quale la S.p.A. Magazzini generali in Roma, con sede in Roma, chiede di essere autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco nel porto fluviale di San Paolo in Roma;

Visti i pareri favorevoli espressi, in merito, dal comune di Roma, con deliberazione n. 2038 del 18 aprile 1961, e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Roma, con deliberazione n. 800 del 15 settembre 1959;

Vista la dichiarazione in data 14 marzo 1961, con la quale la Società istante si impegna di assumere a proprio carico sia le spese relative al servizio doganale sia quelle attinenti alla vigilanza delle merci estere che giungono ed escono dal deposito franco attraverso il fiume Tevere;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per la marina mercantile;

Decreta:

La S.p.A. Magazzini generali in Roma è autorizzata ad istituire e gestire un deposito franco in Roma, destinando all'uopo i tre edifici prospicenti la banchina sinistra del porto fluviale di San Paolo, confinanti con il fiume Tevere, con la zona dei Magazzini generali e con la dogana, contraddistinti con le lettere *O, P, D*, nelle planimetrie allegate al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 settembre 1961

GRONCHI

FANFANI — COLOMBO — TRABUCCHI — JERVOLINO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 141. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. 1354.

Determinazione della forma e delle caratteristiche dei nuovi valori di marche di concessioni governative.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1961, n. 121, che approva il testo unico delle leggi vigenti in materia di tasse sulle concessioni governative;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità di istituire marche di concessioni governative e di determinarne la forma e le altre caratteristiche tecniche;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite le seguenti marche di concessioni governative — atti amministrativi — nei valori da:

L. 500 (cinquecento);
L. 1000 (mille);
L. 2000 (duemila);
L. 3000 (tremila).

Le marche sono stampate in calcografia, su carta bianca filigranata in chiaro, nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione.

Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione « CONCESSIONI GOVERNATIVE » in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione « ATTI AMMINISTRATIVI » in carattere bastone chiaro, e in basso un altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale sono impressi i valori.

Le marche sono stampate nei seguenti colori:

L. 500: viola;
L. 1000: verde smeraldo;
L. 2000: bleu grigio;
L. 3000: rosso carminio.

Art. 2.

E' istituita la marca di concessioni governative — patente guida autoveicoli — nel valore da L. 3000 (tremila).

La marca è stampata in calcografia, su carta bianca liscia filigranata in chiaro nel formato carta mm. 20 x 24 e nel formato stampa mm. 17 x 21.

La filigrana è formata da stelline a cinque punte, distese a tappeto su tutto il foglio delle marche.

La dentellatura è costituita da n. 14 dentelli di perforatura su due centimetri.

La vignetta poggia sul lato corto del formato e si staglia con un filo di contorno sullo spazio riservato alla perforazione.

Porta al centro una sagoma ovale nella quale è posta la testina della dea Roma, al sommo un cartiglio nel quale è impressa la dizione « CONCESSIONI GOVERNATIVE » in carattere chiaroscurato scuro, tutto intorno ai due terzi inferiori del margine dell'ovale la dizione « PATENTE GUIDA AUTOVEICOLI » in carattere chiaro, e in basso altro cartiglio, più ampio del precedente, nel quale è impresso il valore « LIRE 3000 ».

La marca è stampata in colore arancione scuro.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 ottobre 1961

GRONCHI

TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 143. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 ottobre 1961, n. **1355.**

Modifiche alla tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, già sostituita con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 11 maggio 1951, n. 384, sull'ordinamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, modificata dalla legge 24 febbraio 1953, n. 89;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756, che approva il regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, recante modifiche alla tabella, allegato A, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

La tabella, allegato *A*, annessa al regolamento della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 288, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1961

GRONCHI

FANFANI — GONELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 160. — VILLA

ALLEGATO *A*

Tabella del premio di buona uscita da liquidarsi a favore dei soci della Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari a norma degli articoli 13 e 14 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1952, n. 756.

Qualifiche	Anzianità di servizio del socio nel ruolo ordinario delle cancellerie e segreterie e nei ruoli aggiunti		Ammontare del premio
Vice cancellieri e vice segretari (coeff. 202); cancellieri e segretari di 2ª classe (coeff. 229); cancellieri e segretari di 1ª classe (coeff. 271)	Anni	1	10.000
		5	50.000
		10	100.000
		15	120.000
		20	150.000
		25	180.000
		30	210.000
		35	240.000
		40	270.000
		45	300.000
Cancellieri capi di Pretura (coeff. 325); cancellieri capi di Tribunale e segretari capi di Procura della Repubblica (coeff. 402). Cancellieri e segretari capi di 3ª classe (coeff. 325). Cancellieri e segretari capi di 2ª classe (coefficiente 402)	Anni	10	180.000
		15	200.000
		20	220.000
		25	250 000
		30	280.000
		35	310.000
		40	340.000
		45	370.000
Cancellieri capi di Corte d'appello e segretari capi di Procura generale di Corte d'appello (coeff. 500). Cancellieri e segretari capi di 1ª classe (coeff. 500)	Anni	20	300.000
		25	330.000
		30	360.000
		35	390.000
		40	420.000
		45	450.000
Cancelliere capo della Corte suprema di Cassazione e segretario capo della Procura generale presso la stessa Corte (coeff. 670)	Anni	20	380.000
		25	410.000
		30	440.000
		35	470.000
		40	500.000
		45	530.000

Visto, *il Ministro per la grazia e giustizia*
GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 ottobre 1961, n. **1356.**

Modifica al riparto dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia della Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, n. 1017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 dell'11 ottobre 1961, con il quale sono state apportate modificazioni, con decorrenza 1° novembre 1961, ai ruoli organici dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna, indicandosi in numero di quattordici posti di professore di ruolo l'organico della Facoltà di giurisprudenza ed in numero di sedici posti di professore di ruolo l'organico della Facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1960, n. 329, con il quale è stato, tra l'altro, attribuito alla Facoltà di lettere e filosofia della Università di Bologna un nuovo posto di professore di ruolo, con effetto dall'anno accademico 1961-62, per il gruppo discipline filosofiche;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, n. 1017, è rettificato nel senso che, con effetto dall'anno accademico 1961-62, il ruolo organico dei posti di professore di ruolo delle Facoltà di giurisprudenza e di lettere e filosofia dell'Università di Bologna è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza: posti di ruolo n. 14;
Facoltà di lettere e filosofia: posti di ruolo n. 17.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana*. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1961

GRONCHI

Bosco

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 157. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1357.

Erezione in ente morale dell'Associazione « Societé Française de Bienfaisance du Piemont », con sede in Torino.

N. 1357. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Associazione « Societé Française de Bienfaisance du Piemont », con sede in Torino, viene eretta in ente morale ai sensi dell'art. 12 del Codice civile e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 144. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 ottobre 1961, n. 1358.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale « A. Volta » di Napoli.

N. 1358. Decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica della Scuola di avviamento professionale a tipo industriale « A. Volta » di Napoli, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 74. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1359.

Autorizzazione all'Associazione nazionale combattenti e reduci ad acquistare un immobile, sito in Bracciano (Roma).

N. 1359. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'Associazione nazionale combattenti e reduci, viene autorizzata ad acquistare dai signori Sala Antonio Roberto e Cosimi Vincenzo, per il prezzo di L. 400.000, come da atto a rogito notaio dott. Renato Armati di Roma, in data 21 gennaio 1958, repertorio n. 17227; un immobile costituito da una porzione di fabbricato, sito in Bracciano (Roma), da adibire a sede della locale sezione della detta Associazione.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 70. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1360.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata e di Sant'Antonio, in Cercola (Napoli).

N. 1360. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale dell'Immacolata e di Santo Antonio, in Cercola (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 76. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1361.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Marina, in frazione Casoli del comune di Atri (Teramo).

N. 1361. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Marina, in frazione Casoli del comune di Atri (Teramo).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 75. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1961, n. 1362.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata, in frazione Gallo del comune di Petriano (Pesaro e Urbino).

N. 1362. Decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria Immacolata, in frazione Gallo del comune di Petriano (Pesaro e Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1961
Atti del Governo, registro n. 142, *foglio n.* 77. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1961, n. 1363.

Autorizzazione all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche ad acquistare un immobile, sito in Roma.

N. 1363. Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, l'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche viene autorizzato ad acquistare dalla Società Gepsons un immobile sito in Roma, compreso tra la via Michele Mercati e via di Villa Sacchetti, al prezzo di L. 160 000.000 (lire centosessantamilioni) e alle condizioni e modalità stabilite con il contratto di compra vendita stipulato in Roma in data 3 ottobre 1960, a rogito del dott. Luigi Colosso, n. 45555 di repertorio.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1961
Atti del Governo, registro n. 142, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1961.

Modifica alla tabella « C Import ».

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 23 gennaio 1960, n. 18, concernente la tabella « C Import »;

Visto l'Accordo commerciale italo-jugoslavo firmato a Belgrado il 3 agosto 1961 e le relative norme di applicazione;

Considerato che, in base al suddetto Accordo, viene applicato alle importazioni di merci dalla Jugoslavia un regime particolare non riferito alla tabella « C Import »;

Decreta:

Art. 1.

Dalla tabella « C Import » annessa al decreto ministeriale 22 dicembre 1959, pubblicato nel supplemento ordinario n. 18 della *Gazzetta Ufficiale* del 23 gennaio 1960, viene depennata la Jugoslavia.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 ottobre 1961

Il Ministro per il commercio con l'estero
MARTINELLI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

Il Ministro per l'industria e commercio
COLOMBO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
RUMOR

(1)

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1961.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona dell'Altopiano di Lavazè, sita nell'ambito del comune di Varena (Trento).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Trento per la tutela delle bellezze naturali, nell'adunanza del 28 dicembre 1960 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona dell'altopiano di Lavazè, sita nell'ambito del comune di Varena (Trento);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Varena;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè costituisce con il suo noto ambiente alpino, facente parte del più vasto degli altipiani della regione Tridentina ad alta quota e con il contorno di una fitta corona di conifere e di caratteristica flora alpina, in una stupenda cornice di alte giogaie, visibili da numerosissimi punti di vista su tutto l'arco dell'orizzonte, un quadro naturale di non comune bellezza panoramica;

Decreta:

La zona dell'altopiano di Lavazè in comune di Varena (Trento) delimitata a nord dalla linea del confine comunale di Varena fino a q. 2076 della dorsale di Val d'Ega; ad ovest dalla linea di confine del comune di Varena fino a q. 1798 e 1885, di qui a sud lungo la quota di livello 1900 e per la mulattiera di Malga Varena, contornando le pendici di q. 1851 e 1805, indi lungo il crinale e q. di livello 2000 fino all'incontro con la linea del confine comunale a nord presso la q. 1919, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Trento.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di Trento curerà che il comune di Varena, provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 1° dicembre 1961

p. *Il Ministro*: BADALONI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Trento

VERBALE

della seduta della Commissione per la tutela delle bellezze naturali tenuta a Trento il 28 dicembre 1960

L'anno 1960 millenovecentosessanta addì 28 ventotto del mese di dicembre in Trento, presso la sede della Soprintendenza ai monumenti e gallerie per le provincie di Trento e di Bolzano, Castello del Buonconsiglio.

A seguito di regolare avviso di convocazione a norma dell'articolo 3 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, si è oggi adunata la Commissione provinciale predetta.

Ad ore 10,15, constatata la piena regolarità della convocazione nonchè la presenza del sindaco del Comune interessato, il presidente dichiara aperta la seduta e passa ad illustrare agli intervenuti il prestabilito ordine del giorno:

1) ZONA PANORAMICA DELL'ALTIPIANO DI LAVAZÈ in comune di Varena (Trento);

2) EVENTUALI.

Ad 1) dell'ordine del giorno: il presidente dà anzitutto lettura del foglio 6 settembre 1960, n. 866/62, dell'onorevole Amministrazione provinciale di Trento in cui si rileva l'opportunità che, essendo in atto la valorizzazione dell'altipiano di Lavazè dove si prevede un notevole incremento di nuove costruzioni, la incantevole zona predetta venga sottoposta a vincolo di tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, onde disciplinare le iniziative di sviluppi nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio. Il presidente aggiunge che analoga iniziativa era il programma della stessa Commissione e sottopone pertanto la proposta di inclusione della zona suaccennata nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento, con la motivazione:

« Altopiano fra i più vasti della Regione Tridentina a oltre 1800 m.s.l.m.; aperto verso est sulle Giogaie delle catene dolomitiche orientali a nord-ovest sulla visuale dei ghiacciai e delle cime di confine; ampia distesa a prati e pascoli alpestri contornata da fitta vegetazione di conifere e da caratteristici « Pinus cembra » e altra flora alpina; rinomata zona di soggiorno estivo e invernale con numerosi punti di vista di alto interesse panoramico su tutto l'arco dell'orizzonte ».

Sentito il parere del sindaco di Varena che concorda e si associa alla proposta del presidente, e vagliati i pareri degli altri componenti della Commissione, il presidente pone ai voti la proposta di inclusione della detta zona nell'elenco delle bellezze naturali della provincia di Trento ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

La proposta viene quindi approvata con voto unanime da tutti i presenti con la suesposta motivazione e con la sottospecificata delimitazione.

La zona panoramica dell'altipiano di Lavazè è delimitata a nord dal confine comunale di Varena, che coincide con la linea di confine provinciale fino a Q. 2076 della dorsale di Val d'Ega; ad ovest dai confini del comune di Varena fino a Q. 1798 e 1885; di qui, a sud lungo la linea di livello 1900 e per la mulattiera di Malga Varena contornando le pendici di Q. 1851 e Q. 1805; indi lungo il crinale e linea di livello 2000 fino all'incontro con il confine provinciale a nord presso la quota 1919 ».

Ad 2) dell'ordine del giorno: Il Soprintendente, accennando alla probabile emissione di nuove norme sulla tutela del paesaggio in attuazione dello Statuto Regionale fa un raffronto fra le vigenti disposizioni della legge nazionale che impone particolari cautele e procedure nella vincolazione delle aree di interesse paesaggistico, e quelle autonomistiche della provincia di Bolzano che impegnano quella Commissione ed i relativi organi in un lavoro capillare quasi parossistico e che vincola per la quasi totalità il territorio della provincia. A tale riguardo, si avvisa l'opportunità che le eventuali nuove norme per quanto attiene il territorio della provincia di Trento si adeguino alla ultra ventennale esperienza della legge nazionale ed alle necessità e particolarità dell'ambiente tridentino, al fine di rendere le norme stesse quanto più aderenti alle finalità della tutela e quanto più spedite e pratiche nell'esercizio della tutela stessa.

Dopodichè, essendo esaurito l'ordine del giorno il presidente dichiara chiusa l'adunanza essendo le ore 11,45.

Il presidente: prof. Ezio MOSNA

Il segretario: dott. Arnaldo OSTI

Certificato di pubblicazione: Attesto io segretario del comune di Varena che copia della presente è stata affissa all'albo pretorio del comune di Varena per la durata di mesi tre dal 7 gennaio al 7 aprile 1961, che durante tale periodo analoga copia fu depositata nella segreteria comunale e che contro di essa non vennero presentate opposizioni, reclami, osservazioni ecc. a questo Ufficio.

Varena, addì 10 aprile 1961

Il Segretario comunale

(8394)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 27 dicembre 1961.

Proroga della gestione commissariale del comune di Eboli.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1961 venne sciolto il Consiglio comunale di Eboli, il quale, nonostante la formale diffida della Prefettura, non aveva provveduto ad eleggere il sindaco e la Giunta municipale, omettendo così di ottemperare ad un preciso adempimento previsto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Alla scadenza del periodo di 3 mesi previsto dall'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale, la situazione del comune di Eboli richiede che l'Amministrazione straordinaria venga prorogata.

Sono, infatti, in corso di esame da parte del commissario straordinario alcuni importanti problemi la cui soluzione appare indirizzata verso prossime conclusioni e che, sotto ogni aspetto, è consigliabile siano realizzate dal commissario stesso.

D'altra parte, non sussistono elementi convincenti ad una modifica dell'orientamento del corpo elettorale tale da assicurare che dalla consultazione elettorale scaturisca un risultato che eviti il determinarsi di un orientamento politico analogo a quello che ha reso impossibile l'elezione del sindaco e della Giunta municipale e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'Amministrazione.

Attesi tali motivi, ho ritenuto con l'unito provvedimento, di dover prorogare di tre mesi, la gestione commissariale del comune di Eboli.

Salerno, addì 27 dicembre 1961

Il prefetto: GERLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 3 ottobre 1961, con il quale si è proceduto allo scioglimento del Consiglio comunale di Eboli e alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune stesso, nella persona del vice prefetto dott. Pierino Rossi;

Considerato che con il 3 gennaio 1962 verrà a scadere il termine di tre mesi, previsto dall'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148;

Ritenuta la necessità che la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante, venga prorogata di tre mesi;

Visto l'art. 323 del citato testo unico 4 febbraio 1915, n. 148;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Eboli è prorogata di tre mesi, a decorrere dal 4 gennaio 1962.

Salerno, addì 27 dicembre 1961

Il prefetto: GERLINI

(3)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Nicotera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 312, l'Amministrazione comunale di Nicotera (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 16.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8758)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea Apostolo dello Ionio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961.

Con decerto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 313, l'Amministrazione comunale di Santo Andrea Apostolo dello Ionio (Catanzaro), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 9.695.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8759)

Autorizzazione al comune di San Vito Chietino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 315, l'Amministrazione comunale di San Vito Chietino (Chieti), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.979.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51

(8760)

Autorizzazione al comune di San Giorgio a Liri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 322, l'Amministrazione comunale di San Giorgio a Liri (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.084.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8765)

Autorizzazione al comune di San Pietro di Caridà ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 359, l'Amministrazione comunale di San Pietro di Caridà (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.295.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8791)

Autorizzazione al comune di Trenta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 14 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 316, l'Amministrazione comunale di Trenta (Cosenza), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 7.650.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8761)

Autorizzazione al comune di Ceccano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 323, l'Amministrazione comunale di Ceccano (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 26.889.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8762)

Autorizzazione al comune di Cervaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 318, l'Amministrazione comunale di Cervaro (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8763)

Autorizzazione al comune di Pontecorvo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 321, l'Amministrazione comunale di Pontecorvo (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 19.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilacio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8764)

Autorizzazione al comune di Sant'Andrea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 16 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 320, l'Amministrazione comunale di Santo Andrea (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 2.934.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8766)

Autorizzazione al comune di Serrone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 15 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 319, l'Amministrazione comunale di Serrone (Frosinone), viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.980.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8767)

Autorizzazione al comune di San Giovanni di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 339, l'Amministrazione comunale di San Giovanni di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8792)

Autorizzazione al comune di Portigliola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 8 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 360, l'Amministrazione comunale di Portigliola (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 13.556.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8793)

Autorizzazione al comune di Gerace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 338, l'Amministrazione comunale di Gerace (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.630.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8794)

Autorizzazione al comune di Ferruzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 357, l'Amministrazione comunale di Ferruzzano (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8795)

Autorizzazione al comune di Bagnara Calabra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 358, l'Amministrazione comunale di Bagnara Calabra (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 42.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 337, l'Amministrazione comunale di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Montemaggiore al Metauro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 335, l'Amministrazione comunale di Montemaggiore al Metauro (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 5.790.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Borgo Pace ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 6 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 334, l'Amministrazione comunale di Borgo Pace (Pesaro Urbino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 7.050.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di Vico Equense ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 7 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 333, l'Amministrazione comunale di Vico Equense (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 6.195.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di San Giuseppe Vesuviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 9 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 332, l'Amministrazione comunale di San Giuseppe Vesuviano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 12.825.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Ottaviano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 2 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 331, l'Amministrazione comunale di Ottaviano (Napoli) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 25.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

Autorizzazione al comune di Montese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1961

Con decreto ministeriale in data 3 novembre 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 dicembre 1961, registro n. 35 Interno, foglio n. 330, l'Amministrazione comunale di Montese (Modena) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 36.817.716, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1961 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 2

Corso dei cambi del 3 gennaio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,64	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60	620,60
$ Can.	594,48	594,10	593,90	594,10	594 —	594,37	594 —	594,35	594,25	594,25
Fr. Sv.	143,70	143,63	143,63	143,64	143,65	143,68	143,64	143,70	143,68	143,65
Kr. D.	90,22	90,21	90,27	90,30	90,30	90,24	90,27	90,25	90,23	90,20
Kr. N.	87,09	87,08	87,10	87,10	87,15	87,08	87,07	87,10	87,09	87,08
Kr. Sv.	119,85	119,94	119,98	119,98	119,90	119,92	119,965	119,90	119,88	119,95
Fol.	172,33	172,25	172,25	172,285	172,25	172,30	172,30	172,30	172,27	172,25
Fr. B.	12,47	12,47	12,4725	12,47	12,46625	12,47	12,469	12,47	12,46	12,47
Fr. Fr. (N.F.)	126,67	126,68	126,685	126,6575	126,70	126,66	126,64	126,70	126,66	126,66
Lst.	1742,84	1743,30	1743,40	1743,75	1742,50	1743,34	1743,45	1743,30	1743,37	1743,40
Dm. occ.	155,26	155,27	155,29	155,3175	155,38	155,26	155,28	155,25	155,26	155,27
Scell. Austr.	24,03	24,04	24,05	24,04	24 —	24,04	24,036	24,03	24,04	24,04
Escudo Port.	21,72	21,72	21,70	21,735	21,70	21,72	21,715	21,72	21,73	21,72

Cambi medi del 3 gennaio 1962

Rendita 5 % 1935	104,60
Redimibile 3,50 % 1934	99,10
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,10
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,625
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	102,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,25
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,125
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,775

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Media dei titoli del 3 gennaio 1962

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	594,05
1 Franco svizzero	143,64
1 Corona danese	90,285
1 Corona norvegese	87,085
1 Corona svedese	119,972
1 Fiorino olandese	172,292
1 Franco belga	12,469
1 Franco nuovo (N.F.)	126,649
1 Lira sterlina	1743,60
1 Marco germanico	155,299
1 Scellino austriaco	24,038
1 Escudo Port.	21,725

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Struttura della materia » presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di « Struttura della materia » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(9)

Autorizzazione all'Università da Padova ad acquistare un immobile

Con decreto del Prefetto di Padova n. 35684, in data 18 novembre 1961, l'Università di Padova è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Pietro Umberto Stradiotto il fabbricato sito in Padova, via Accademia n. 7, al prezzo di L. 20.900.000 descritto in catasto comune di Padova - Sezione *F*, foglio V, mappale n. 804.

(8628)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Fucecchio, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12220 in data 7 dicembre 1961, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica del padule di Fucecchio, con sede in Ponte Buggianese (Pistoia) deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 5 ottobre 1959.

(8409)

Approvazione di modifiche al nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Reno Samoggia, con sede in Bologna

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 12221 in data 7 dicembre 1961, sono state approvate alcune modifiche, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, al nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica Reno Samoggia, con sede in Bologna, deliberate dal Consiglio dei delegati in data 26 ottobre 1961.

(8410)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale n. 33051/17318 del 12 ottobre 1961, riguardante la sclassificazione per alienazione, della zona demaniale facente parte del tratturo « L'Aquila-Foggia » centro urbano di Arielli, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 28 novembre 1961, al posto di « ... Di Fazio Assunta ... » deve leggersi « ... Di Fabio Assunta ... ».

(8674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori e braccianti », con sede in Cameri (Novara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 dicembre 1961, è stato nominato il Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « Muratori e braccianti », con sede in Cameri (Novara), composto delle seguenti persone:

Bassani dott. Rosa, presidente.

Cazzola ing. Marcello e Beldi Franco Ezio, membri.

(8598)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1604/R/Gab., con cui al sig. Silbernagl Ferdinando, nato a Vipiteno il 9 ottobre 1901 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Siverna;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 28 luglio 1961 dal sig. Siverna Ferdinando, figlio del predetto, in atto residente a Kitzbühel;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 19 settembre 1935, n. 1604/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Siverna Ferdinando, nato a Bressanone l'11 dicembre 1937 e residente a Kitzbühel, Ried Gundhabing n. 4 viene ripristinato nella forma tedesca di Silbernagl.

Il Consolato generale di Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 2 dicembre 1961

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(8417)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami a sei posti di chimico in prova

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, sulle norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazioni di firme;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di chimico in prova nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato coloro che appartengono alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia ricnosciuta in virtù di apposito decreto;

b) essere fornito di diploma di laurea in chimica o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale, nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale o, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisoria, a norma delle leggi 8 dicembre 1956, n. 1378, e 2 aprile 1958 n. 323;

c) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo politico;

d) non essere incorsi nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

e) non essere stati dispensati dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

f) non essere incorsi nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazione, per aver conseguito l'impiego medesimo mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

g) non aver superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4;

h) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da difetti o imperfezioni che influiscono sul rendimento del servizio;

i) aver ottemperato alla legge sul reclutamento militare;

l) aver sempre tenuto regolare condotta civile e morale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, compilate su carta da bollo da L. 200 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare:

1) le complete generalità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il titolo di studio;

5) che è in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio professionale ovvero, nei casi consentiti, del certificato di abilitazione provvisorio;

6) che non è stato escluso dall'elettorato attivo politico;

7) che non è incorso nella destituzione nella pubblica Amministrazione;

8) che non è stato dispensato dall'impiego nella pubblica Amministrazione;

9) che non è incorso nella decadenza dall'impiego nella pubblica Amministrazionue, per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;

10) che non ha superato i 32 anni di età, salvo le elevazioni di cui al successivo art. 4,

11) che è di sana e robusta costituzione fisica;

12) la sua posizione nei confronti degli obblighi militari;

13) le eventuali condanne penali riportate;

14) che intende sostenere la prova facoltativa di lingua estera, scegliendo la lingua inglese o tedesca;

15) che è disposto ad accettare la destinazione assegnatagli all'atto della nomina;

16) il suo preciso recapito.

La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui risiede.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

L'esclusione dal concorso può essere disposta soltanto per difetto dei requisiti prescritti e con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui all'art. 2 lettera *g*), è elevato ai sensi delle vigenti disposizioni:

1) ad anni 37 per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 settembre 1936, nonchè per i cittadini che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione ed infine per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico e per i profughi dell'Africa italiana e dei territori di confine;

2) ad anni 39 per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure ai promossi per merito di guerra;

3) ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra o mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, mutilati ed invalidi per servizio ovvero per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, nonchè per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia oppure siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Per coloro che furono colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 ottobre 1938 e sei mesi dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

Il limite massimo di anni 32 di età è elevato anche:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

La elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) e tutte quelle previste dai numeri 1) e 2) del presente articolo, purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, già rivestano la qualifica di impiegati statali di ruolo

Art. 5.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti all'atto di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande

I titoli di preferenza o di precedenza per la nomina all'impiego, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 6.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza o di precedenza nella nomina devono far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª) i documenti attestanti il possesso di tali titoli, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale.

A tale fine i candidati ex combattenti e categorie assimilate presenteranno, oltre alla copia dello stato di servizio o del foglio matricolare su carta bollata da L. 200 annotata delle benemerenze, anche la prescritta dichiarazione integrativa dei servizi resi in zone di operazioni, da rilasciarsi dai competenti distretti militari su carta bollata da L. 100; tale dichiarazione dovrà essere rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

I candidati, invece, che abbiano la qualifica di partigiano combattente oppure di mutilato od invalido per la lotta di liberazione dovranno esibire un documento dal quale risultino i provvedimenti adottati dalla Commisisone di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, contenente il formale riconoscimento delle rispettive qualifiche.

I mutilati ed invalidi di guerra e per la lotta di liberazione dovranno, inoltre, presentare un certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure il decreto di concessione della pensione o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, nella quale dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini dell'iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera in parola.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione loro concessa, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità, ovvero il documento istituito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta della liberazione. gli orfani dei caduti per fatti di guerra e gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in carta bollata rilasciato dal competente comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato in bollo (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante detta circostanza.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ovvero i figli dei mutilati ed invalidi per fatto di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione della dichiarazione mod. 69 a nome del padre del candidato, oppure di un apposito certificato su carta bollata da L. 100, del sindaco del Comune di abituale residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni.

I cittadini che furono deportati dal nemico dovranno far risultare tale circostanza mediante attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I profughi dell'Africa italiana, che si trovano nelle condizioni stabilite dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno comprovare tale loro qualità mediante certificato in bollo, rilasciato ai sensi dell'art. 5 del decreto ministeriale 10 giugno 1948.

I profughi dei territori di confine, che si trovino nelle condizioni stabilite dal decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno comprovare tale loro qualità con apposito certificato in bollo, rilasciato, nei modi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio 1º giugno 1948, dal prefetto della Provincia ove risiedono o dal Prefetto di Roma se risiedono all'estero.

Gli aspiranti che intendono far valere a qualsiasi titolo le loro condizioni familiari dovranno esibire lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100.

Art. 7

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa-Marina (Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili, sezione 2ª), entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del relativo dispaccio ministeriale, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da lire 100;

2) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza;

3) diploma di laurea nonchè diploma di abilitazione all'esercizio della professione o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria, in originale o copia notarile, oppure certificato provvisorio rilasciato dall'Università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio;

4) certificato di godimento dei diritti politici, in carta da bollo da L. 100;

5) Certificato medico in bollo da L. 100, rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato sia di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Detto certificato deve contenere, inoltre, l'attestazione che si è eseguito l'accertamento sierologoico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra, ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute o alla incolumità degli altri.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

6) documento militare, munito delle prescritte marche da bollo di L. 200:

a) per gli ufficiali in congedo od in servizio, la copia dello stato di servizio;

b) per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio, la copia del foglio matricolare;

c) per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva in attesa di chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, la copia del foglio matricolare;

d) per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la presentazione per il servizio alle armi), la copia del foglio matricolare;

e) per i rivedibili o riformati dalla Commissione di leva certificato di esito di leva in bollo da L. 100;

f) per gli iscritti di leva (giovani, cioè, che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva), certificato di esito di leva, in bollo da L. 100.

I certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati, per conferma, dai commissari di leva.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalla capitaneria di porto.

Non è ammessa la presentazione del foglio di congedo;

7) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo da L. 200, rilasciato dalla Procura della Repubblica competente.

I candidati impiegati statali di ruolo dovranno produrre:

a) titolo di studio;

b) certificato medico;

c) copia integrale dello stato di servizio.

I concorrenti che si trovino alle armi possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) titolo di studio, nonchè diploma di abilitazione allo esercizio della professione o, se consentito, certificato di abilitazione provvisoria;

c) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal comandante del Corpo al quale essi appartengono, comprovante la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano;

d) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare;

e) certificato generale del casellario giudiziale.

I candidati indigenti hanno la facoltà di produrre in carta libera tutti i documenti, ad eccezione del titolo di studio e del documento militare purchè dai documenti stessi risulti esplicitamente la condizione di povertà, mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I sottonotati documenti debono essere di data non inferiore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato medico;

4) certificato generale del casellario giudiziale.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, gli aspiranti dovranno produrre una fotografia di data recente, applicata su carta da bollo da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo di un'Amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire il libretto ferroviario personale.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in prove scritte, pratiche ed orali, giusta il programma annesso al presente decreto.

Essi avranno luogo in La Spezia od, eventualmente in altra sede che il Ministero si riserva designare e le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno comunicati agli interessati non meno di quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Del diario delle prove sarà dato avviso, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

La Commissione giudicatrice sarà così composta:

presidente: un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

membri: due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione,

segretario: un impiegato delle carriere direttive della Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Alla Commissione potranno essere aggregati uno o più esperti per le lingue estere.

Art. 11.

I temi delle prove scritte e pratiche saranno formulati dalla Commissione giudicatrice e, sempre quando ciò sia possibile, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

Art. 12.

Per ogni prova scritta, pratica ed orale, la Commissione dispone di 10 punti.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve esserne data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato nelle prove scritte e pratiche una media di 7/10 e non meno di 6/10 in ognuna di esse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli interessati almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice formerà l'elenco dei condidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, sarà affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'Amministrazione.

La classificazione dei candidati in graduatoria verrà fatta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti riportati nelle prove pratiche e il voto ottenuto agli orali, più l'aumento dell'eventuale punteggio della prova facoltativa.

A parità di merito saranno osservate le norme di cui al quarto comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3. Espletate le prove di concorso, la Commissione formerà la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio per ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approverà la graduatoria e dichiarerà i vincitori del concorso.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Foglio d'ordini del Ministero e ne sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina in prova che verrà disposta con decreto del Ministro.

La nomina dell'impiegato, che, per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, decorrerà agli effetti economici dal giorno in cui prenderà servizio.

Colui che avrà conseguito la nomina, se non assumerà servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito, decadrà dalla nomina stessa.

Art. 14.

Il personale ammesso all'impiego sarà assunto temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale se a giudizio del Consiglio di amministrazione, avrà dimostrano capacità, diligenza e buona condotta, conseguirà la nomina in ruolo con lo stipendio e gli altri assegni stabiliti per la qualifica di chimico.

Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, a termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, il Ministro dichiarerà la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato.

In tale caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Qualora entro tre mesi dallo scadere del periodo di prova non fosse intervenuto un provvedimento di proroga ovvero un giudizio sfavorevole, la prova si intenderà conclusa favorevolmente.

Art. 15.

Durante il periodo di esperimento verrà corrisposto agli assunti un assegno mensile lordo pari ad un dodicesimo dello stipendio iniziale annuale della qualifica di chimico, oltre l'aggiunta di famiglia spettante in base alle vigenti disposizioni.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, lo stipendio di cui fosse eventualmente provvisto e la eventuale aggiunta di famiglia

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 settembre 1961
Registro n. 45, *difesa-Marina, foglio n.* 105

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) Risoluzione di un problema comportante la conoscenza dei seguenti argomenti di chimica fisica:

Equazione di stato dei gas ideali. Il secondo principio della termodinamica. Il primo principio della termodinamica. Lentropia. L'energia libera. L'entalpia o contenuto termico. Il potenziale termodinamico - Condizioni di equilibrio. Equazione di Gibbs-Helmotz e di Clapeyron. La velocità delle molecole ed il numero di Avogadro. I colori molecolari dei gas e la costante di Boltzman. Sistemi ad un componente. I liquidi e i gas reali (equazione di Vander Waals. Effetto Jole Thomson). Liquefazione. Punto critico ed il teorema degli stati corrispondenti. Sistemhi a due componenti. Leggi e teorie sulle soluzioni diluite. Miscugli binari. Tensioni parziali e totali, distillazione. Analisi termica. Sistemi ternari. I colloidi (definizione, proprietà e mezzi di indagine). I sistemi a più componenti e la regola delle fasi. L'equilibrio chimico e la legge dell'azione delle masse. Reazioni gassose. Reazioni eterogenee. Influenza della pressione su un equilibrio. Termochimica. Il calore di reazione e la sua dipendenza dalla temperatura. Calcolo del calore di formazione. L'affinità o lavoro massimo nei processi chimico-fisici. Variazioni dello stato di equilibrio con la temperatura. L'azione della corrente elettrica sugli elettroliti. Leggi di Faraday. Equivalente elettrochimico. Numero di trasporto. Conducibilità elettrica degli elettroliti. Leggi di Kontrausch. Dissociazione elettrolitica e grado di dissociazione. Equilibrio fra joni. Applicazione della legge di azione di massa e gli equilibri degli joni. Costante elettronica. Forza degli elettroliti. Esponente del jone idrogeno (ph). Metodi di determinazione del ph. Titolazioni potenziometriche e loro rappresentazione grafica. Generazione di corrente degli elementi galvanici. La misura della f.e.m. - Elementi normali. Il potenziale degli elettrodi (teorie di Nernst). Catena di concentrazione. Vari tipi di elettrodi. Catene di ossidazione e di riduzione. Potenziale di ossidoriduzione (r.H.). Metodi di misura di totale potenziale. La polarizzazione delle pile. Accumulatori. Polarografo e sue applicazioni. Le equazioni per i tre tipi fondamentali di reazioni. Reazioni riversibili. Reazione a catena Influenza della temperatura sulla velocità di reazione. Combustioni ed esplosioni.

2) Svolgimento di un tema su uno dei seguenti argomenti di chimica-tecnologica Fabbricazione industriale dell'acido solforico. Oleum e clorodine solforiche. La fissazione dell'azoto atmosferico e i prodotti industriali che ne derivano. I metalli leggeri ed il loro impiego nella fabbricazione delle leghe di maggiore importanza. Metallurgia del ferro. Ghise. Acciai comuni e speciali. Il cotone e la cellulosa arborea. Loro impiego nelle industrie tessili e degli esplosivi. La glicerina. Diversi procedimenti industriali per la sua fabbricazione. Suo impiego. Altri alcool usati nella industria degli esplosivi. Urotropina e pentaeritrite. Loro sintesi industriale e prodotti di nitrazione. L'industria del catrame di carbon fossile. Nitroderivati del fenolo e del tonuolo. Resine naturali e sintetiche: fabbricazione ed impieghi. L'industria degli oli minerali Vasellina. Petrolio. Benzine naturali e sintetiche. Lubrificanti. Grassi industriali, animali e vegetali. Industria del sapone. Olio di lino. Gli standoli. Industria delle pitture e vernici. Solventi e plastificanti organici che trovano impiego nella grande industria. Acque, analisi e tecnologia (durezza). Combustibili fossili. Cloro e derivanti. Sostanze chimiche di guerra più importanti (fosgene, iprite, arsine), e protezione da esse.

3) Traduzione dal francese all'italiano di un brano di chimica, fisica e tecnologia Idem dal tedesco oppure dall'inglese a scelta del candidato. Non è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può chiedere di sostenere la prova in tutte e tre le lingue indicate.

In tal caso la prova in più è considerata come prova facoltativa per la quale la valutazione è espressa da un minimo di 0,10 ad un massimo di 0,30 di punto da aggiungersi al voto finale di graduatoria.

La Commissione non può attribuire il minimo anzidetto se il candidato non dimostri di aver sufficiente conoscenza della lingua considerata.

Prove pratiche su miscela di sali:

1) Analisi qualitativa. relazione scritta sui risultati ottenuti.

2) Analisi quantitativa, comprendente almeno due determinazioni; relazione scritta sui risultati ottenuti.

La Commissione può autorizzare, per le due prove pratiche anzidette, la consultazione di speciali trattati e determina la durata di esse.

Prova orale:

A) Discussione su argomenti di chimica-fisica e di chimica tecnologica, secondo il programma richiesto per le prove scritte.

B) Prova orale di nozioni amministrative: durata massima 1/2 ora.

Interrogazioni su nozioni elementari di diritto amministrativo con particolare riguardo all'ordinamento amministrativo dello Stato ed allo stato giuridico degli impiegati e salariati.

Roma, addì 15 settembre 1961

p. *Il Ministro*: PUGLIESE

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta bollata da L. 200

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale dei personali civili e degli affari generali - Divisione personali civili - Sezione 2ª ROMA

Il sottoscritto . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . e residente in . (prov. di . . .) via . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a sei posti di chimico in prova, nel ruolo del personale civile della carriera direttiva dei chimici per la Direzione armi ed armamenti navali.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando perchè .

Dichiara sotto la propria responsabilità che: ,

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

3) non ha riportato condanne penali (3);

4) è in possesso del diploma di laurea in chimica o chimica industriale, ovvero di diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale;

5) è in possesso (se fornito del diploma di ingegnere chimico o ingegnere industriale) del diploma di abilitazione all'esercizio professionale oppure, del certificato di abilitazione provvisoria . ,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . ,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) è di sana e robusta costituzione fisica;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

10) che intende sostenere la prova facoltativa di lingua . (4).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di convocazione per le prove scritte, pratiche ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione.

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) In caso contrario di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) Solo per i candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua estera di tedesco o inglese.

(8073)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1961, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 174, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 21 agosto 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, con nota n. 731/Gab. del 25 luglio 1961, per la nomina del Presidente della Commissione e del Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 4870 dell'11 agosto 1961, per la nomina di due membri docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quaranta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, bandito con decreto ministeriale 5 maggio 1961, è composta come segue:

Presidente:

Piroso dott. Francesco, consigliere di Stato.

Membri:

Parolini prof. Gino, ordinario di «fisica tecnica» nella Università di Roma;

Giannelli prof. Aristide, ordinario fuori ruolo di «scienza delle costruzioni» nell'Università di Roma;

Lensi ing. Mario, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro;

De La Ville Sur Illon dott. Ernesto, ispettore generale del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Marconi dott. Mario, ispettore superiore del ruolo dello Ispettorato del lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 novembre 1961
Registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 24[illegible]
BARONE.

(8685)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio ovvero in scienze coloniali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 1961, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1961, registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 175, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 21 agosto 1961, con il quale è stato bandito un concorso per esami a quindici posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in economia e commercio o scienze coloniali;

Ritenuto che occorre procedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui trattasi;

Viste le designazioni effettuate dal Consiglio di Stato, con nota n. 733/Gab. del 20 luglio 1961 per la nomina del presi-

dente della Commissione e del Ministero della pubblica istruzione, con nota n. 4871 dell'11 agosto 1961, per la nomina di due membri docenti universitari;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a quindici posti di Ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del Lavoro, bandito con il decreto ministeriale 5 maggio 1961, è composta come segue:

Presidente:

Cesareo dott. Placido, consigliere di Stato.

Membri:

Carullo prof. Vincenzo, ordinario di « diritto del lavoro » nella Università di Modena;
Della Penna prof. Francesco, ordinario fuori ruolo di « ragioneria generale e applicata » nell'Università di Roma;
Licata dott. Vincenzo, ispettore generale del ruolo dello Ispettorato del lavoro;
Cingolani dott. Carlo, ispettore capo del ruolo dell'Ispettorato del lavoro.

Segretario:

Di Pinto Pistarà dott.ssa Carmela, direttore di sezione del ruolo dell'Amministrazione centrale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 ottobre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *novembre* 1961
Registro n. 1º *Lavoro e previdenza sociale, foglio n.* 250. — BARONE

(8686)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso pubblico a venti posti di segretario tecnico in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 22 del 30 novembre 1961, è stato pubblicato il decreto ministeriale 27 ottobre 1961 n. 1449, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico a venti posti di segretario tecnico in prova nei ruoli del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, indetto con i decreti ministeriali n. 6041 dell'11 maggio 1960 e n. 2402 del 14 dicembre 1960.

(8683)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Diario delle prove scritte del concorso a cinque posti di commissario amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i Servizi amministrativi.

Le prove scritte del concorso a cinque posti di commissario amministrativo di 3ª classe in prova nella carriera direttiva per i Servizi amministrativi, indetto con decreto ministeriale 28 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 18 settembre 1961, avranno luogo in Roma presso la sede del Ministero degli affari esteri « Farnesina », ingresso ala sinistra, lato viale Paolo Boselli, nelle sale di lettura della Biblioteca al piano terreno, stanze T. 267 e T. 271, nei giorni di sabato 20, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 gennaio 1962.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nei locali suddetti alle ore 8, muniti del prescritto documento di riconoscimento.

(10)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Diario delle prove scritte del concorso a dieci posti di sperimentatore per le specializzazioni in agronomia, selvicoltura, miglioramento genetico vegetale ed entomologia agraria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 10 dicembre 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 26 gennaio 1961, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva;

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a dieci posti di sperimentatore nel ruolo degli istituti di sperimentazione agraria e talassografica, carriera direttiva, indetto con il decreto ministeriale citato nelle premesse, avranno luogo a Roma, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, con inizio alle ore 8, nei giorni:

24, 25 e 26 gennaio 1962 per le specializzazioni in Agronomia e Selvicoltura;

7, 8 e 9 febbraio 1962 per le specializzazioni in Miglioramento genetico vegetale ed Entomologia agraria.

Roma, addì 23 dicembre 1961

Il Ministro: RUMOR

(22)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.